REGOLAMENTO (CE) N. 444/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([3]), modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ([4]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comune di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ([6]),

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ([8]), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti di cui ai codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90; che la validità scade alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo; che la validità è fissata in funzione delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione;

considerando che, date le condizioni particolari che contraddistinguono il mercato di taluni prodotti trasformati a base di cereali nel periodo di fine campagna, è opportuno regolamentare il rilascio dei titoli nel periodo di passaggio tra la vecchia e la nuova campagna, per evitare di impegnare ingenti quantitativi per il periodo che precede la nuova raccolta di patate e di granturco; che, per garantire una corretta gestione del mercato, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ad alcuni titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali a fine campagna devono essere espletate entro e non oltre il 30 giugno, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'esportazione diretta o di un'esportazione realizzata nell'ambito del regime previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ([9]), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ([10]); che tale limitazione costituisce una deroga al disposto dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ([11]), modificato dal regolamento (CE) n. 2114/97 ([12]), che è necessario mantenere un'analoga limitazione del periodo di validità dei titoli nel corso degli ultimi giorni di una data campagna e nel primo mese della nuova campagna, limitandone la validità a trenta giorni a partire dal giorno del rilascio;

considerando che, a norma dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, è possibile rilasciare titoli per più prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotti, purché tale categoria sia stata definita; che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1162/95, è ammesso il rilascio di titoli per più prodotti appartenenti a due suddivisioni contigue a dodici cifre per taluni prodotti; che è opportuno chiarire il disposto del citato articolo 4 alla luce delle disposizioni orizzontali previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1199/95 ([13]), definendo le categorie di prodotti, di cui all'articolo 13 bis, che beneficiano dello stesso tasso della restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
([3]) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
([4]) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
([5]) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([6]) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
([7]) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
([8]) GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.
([9]) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
([10]) GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
([11]) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
([12]) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 2.
([13]) GU L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

1. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti appartenenti ai codici NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 e 1103 13, l'interessato può indicare, nella domanda di titoli di esportazione, prodotti appartenti a due suddivisioni contigue a dodici cifre delle suddette sottovoci.

Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88:

categoria 1: 1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300

categoria 2: 1108 12 00 9200, 1108 12 9300

categoria 3: 1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300

categoria 4: 1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300

categoria 5: 1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100

categoria 6: 1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000.

Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.»

2. All'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, i termini «codice a undici cifre» sono sostituiti dai termini «codice a dodici cifre» ed è aggiunto il seguente testo: «in tal caso, nella casella 15, occorre indicare la dicitura: "preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1517/95".»

3. All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90, le cui domande siano presentate entro il 25 giugno di ogni campagna, è limitata al 30 giugno. Per le domande presentate a partire dal 26 giugno di una data campagna fino al 30 settembre della campagna successiva, i titoli di esportazione per i prodotti suddetti sono validi 30 giorni a partire dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Le formalità doganali di esportazione per i titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 30 giugno di ogni campagna per i titoli chiesti entro il 25 giugno. Per i titoli chiesti tra il 26 giugno e il 30 settembre della campagna successiva, le formalità doganali di esportazione devono essere espletate entro il trentesimo giorno dal rispettivo rilascio.

I suddetti termini si applicano anche alle formalità previste all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 in virtù dei suddetti titoli.

Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:

— Limitación establecida en al apartado 1 *bis* del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1162/95

— Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1162/95

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 1a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95

— Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95

— Limitation provided for in Article 7(1a) of Regulation (EC) No 1162/95

— Limitation prévue à l'article 7 paragraphe 1 *bis* du règlement (CE) nº 1162/95

— Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1162/95

— Beperking als bepaald in artikel 7, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr. 1162/95

— Limitação estabelecida no nº 1A do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1162/95

— Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 1 a kohdassa säädetty rajoitus

— Begränsning enligt artikel 7.1a i förordning (EG) nr 1162/95.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle esportazioni per le quali le formalità previste all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/97 sono espletate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 26 marzo 1998, il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, si applica alle esportazioni per le quali le formalità di cui al secondo comma sono state espletate a partire dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione